



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Provincia di Alessandria

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 22/01/2026

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO, REGOLARMENTE AUTORIZZATE DAI SERVIZI PREPOSTI - ANNO 2026.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

- PREMESSO** che durante l'anno solare sono normalmente rilasciate da parte dei competenti Uffici Comunali numerose autorizzazioni per occupazione temporanee di suolo pubblico (per traslochi, lavori edili, collocazioni di cestelli o ponteggi, per manomissioni di suolo, nonché per attività commerciali o promozionali, etc.) il cui *iter* autorizzatorio è talvolta assoggettato anche all'emissione di parere tecnico da parte di questo Servizio, con il quale vengono indicate le prescrizioni viabilistiche adattate al caso specifico;
- CONSIDERATO** che per tali occupazioni di suolo pubblico risulta necessario adottare provvedimenti volti ad interdire la sosta dei veicoli che altrimenti intralcerebbero e non consentirebbero all'avente titolo di occupare il suolo richiesto;
- RILEVATO** che le domande di occupazione temporanee di suolo pubblico devono essere presentate all'Area Tributi, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, con eventuali prescrizioni, a seconda delle competenze specifiche, da parte del Servizio Lavori Pubblici-Urbanistica e del Comando di Polizia Locale;
- RISCONTRATO** altresì che gli uffici interessati si trovano sovente ad affrontare e risolvere le problematiche relative alle tempistiche di durata dei cantieri, a fronte di differimenti imprevisti delle date di occupazione, che comportano l'emissione di provvedimenti di proroga con aggravio ulteriore dell'attività amministrativa di istituto;

RICHIAMATO	l'art. 21 comma 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 che stabilisce: <i>“... omissis ... In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ... l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. ... ”.</i>
RITENUTO	opportuno al fine di rendere efficaci le prescrizioni adottate con la collocazione dei segnali di divieto di sosta, collocati per esigenze connesse alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, emettere un unico provvedimento che abbia valenza su tutto il territorio comunale e che venga attuato solo all'occorrenza;
RAVVISATA	la necessità di prescrivere a tutti i soggetti richiedenti le occupazioni di suolo pubblico temporanee il rispetto delle norme del Codice della Strada in merito alla collocazione della segnaletica mobile di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio dello stesso, prescrivendo che ogni soggetto autorizzato - qualora ciò si rendesse necessario per la eventuale rimozione di veicoli - dovrà fornire prova della corretta collocazione della segnaletica, al fine di poter richiedere l'intervento degli operatori di Polizia Stradale per la successiva azione sanzionatoria dei veicoli in difetto;
RITENUTO	che il presente provvedimento vuole costituire una facilitazione per l'utenza che non sarà più assoggettata alla richiesta di provvedimento <i>ad hoc</i> , nell'ottica del perseguimento dello snellimento dell'azione burocratica e amministrativa dell'ente;
VISTO	gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
VISTA	la direttiva n. 6688 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione del 24.10.2000, emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici e pubblicata in G.U. n. 301 del 28.12.2000;
VISTO	il D.M. 22.01.2019 di individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
CONSIDERATO	che, alla luce delle predette Direttive, occorre regolamentare formalmente, con provvedimento redatto ai sensi del D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” l'adozione della misura di cui è caso;
VISTI	lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 267/2000;
VISTO	l'art. 107 comma V del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54”

ORDINA

lungo tutte le strade del territorio comunale, per ragioni di pubblico interesse e per le motivazioni indicate in premessa,

nel periodo compreso tra il 22 gennaio ed il 31 dicembre 2026 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 l'istituzione di divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, nei tratti ove verranno autorizzate dalle competenti Area Tecnico-Urbanistica o rilasciate dall'Area Tributi, le occupazioni temporanee di suolo pubblico pervenute al protocollo comunale.

L'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso di lavori di natura pubblica, ed i soggetti autorizzati alle occupazioni dovranno procedere alla collocazione dei prescritti segnali stradali (fig. II 74 Art.120 + Modello II 6/m Art. 83 + Mod. II 3 Art.83 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.) da posizionare almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto per il giorno e tratto di strada interessato dall'occupazione e/o dalle lavorazioni.

In tali circostanze, ove ricorra il caso di procedere alla deviazione e regolamentazione del traffico, anche con senso unico alternato e non, mediante collocazione di barriere, si dovrà fare ricorso ai dispositivi regolamentari (fig. II 392 art. 32, coni segnaletici fig. II 396 art. 34, e segnali stradali fig. II 47 Art. 116, figg. II 82/a-b Art. 122, fig. II 80 a/b/c Art.122 e 81/a-b-c Art.122, figg. II 383 art. 31 e 385/386 art. 31, fig. II 391 art. 31 , fig. II 41 art. 110, fig. II 45 art.114, fig. II 50 art. 116 [limite massimo velocità 30 Km/h] , fig. II 70 art. 119 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.)

Tutta la sopra elencata segnaletica ai sensi dell'art. 21 C.d.S. e artt. 30 - 31 e seguenti del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e del D.M. 10/07/2002 dovrà essere resa visibile sia di giorno che di notte e disposta secondo gli schemi del D.M. 10/07/2002 in avvicinamento al punto, ove saranno in esecuzione le lavorazioni.

Ad ogni soggetto autorizzato ad occupare il suolo pubblico è demandata l'esecuzione della predetta ordinanza con obbligo di dimostrare l'avvenuta collocazione della segnaletica mobile di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio dello stesso.

I soggetti autorizzati ad occupare il suolo pubblico e che abbiano necessità di liberare il tratto di strada da veicoli in sosta dovranno far pervenire al Comando di Polizia Municipale l'allegato modulo che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, debitamente compilato e sottoscritto:

- direttamente presso gli uffici, negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo di posta elettronica certificata (info@pec.comune.serravalle-scriviascrl.it)
- a mezzo di posta elettronica (poliziamunicipale@comune.serravalle-scriviascrl.it)

L'Ufficio Tecnico Comunale ed i soggetti autorizzati ad occupare il suolo pubblico che abbiano necessità di liberare il tratto di strada da veicoli in sosta, sono responsabili della delimitazione delle aree da occupare, del controllo degli accessi da parte dei soggetti autorizzati e della manutenzione della segnaletica posizionata in loco per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico, nonché della rimozione degli impianti segnaletici al termine dell'evento.

* * *

L'ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del sito internet del Comune di Serravalle Scrivia "www.comune.serravalle-scriviascrl.it ", ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69.

* * *

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da

quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La Responsabile
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Toscanini Antonella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(Artt.20 e 24 D.Lgs. N°82/2005 – D.P.C.M. 22/02/2013)